

Avviso ai litiganti

Per l'applicazione della sanzione basta la volontà della condotta

28 Agosto 2020

In tema di violazione di norme tributarie, non è necessario ai fini della pena dimostrare l'esistenza del comportamento doloso, casomai spetta al contribuente provare l'assenza di colpa

sanzione **SINTESI.** In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 della L. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. E' comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede. Quest'ultima rileva come esimente solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza (*cf.*, in tal senso, *ex multis*, Cass. n. 2139 del 2020).

Sentenza n. 17341 del 19 agosto 2020 (udienza 11 febbraio 2020).

Cassazione Civile, Sez. V - Pres. Bisogni Giacinto - Est. Armone Giovanni Maria

Art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997 - Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie - Ai fini della applicazione della sanzione è sufficiente la coscienza e la volontà della condotta senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa - L'assenza della colpa deve essere offerta dal contribuente

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/lapplicazione-della-sanzione-basta-volonta-della-condotta>